

proposta di atto amministrativo n. 83/08

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 14 febbraio 2008

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE
DI ROTI, ACQUA DELL'OLMO E CANFAITO
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali” ed in particolare l’articolo 11 il quale dispone che le riserve naturali siano istituite con atto approvato dal Consiglio regionale che definisca: il perimetro dell’area, gli organi di gestione, la sede, i principi per l’elaborazione del piano dell’area protetta e del regolamento, le norme di salvaguardia, le misure di incentivazione ed i contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona, il personale, le previsioni di spesa ed i relativi finanziamenti.

Viste le proprie deliberazioni 14 dicembre 2004, n. 157 e 30 ottobre 2007, n. 68 che hanno disposto l’istituzione della Riserva naturale regionale di Roti, Acqua dell’Olmo e Canfaito;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Consultate le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative della Regione;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l’atto istitutivo della Riserva naturale regionale di Roti, Acqua dell’Olmo e Canfaito, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE DI ROTI, ACQUA DELL'OLMO E CANFAITO
LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15Art. 1
(Finalità)

1. Il presente atto, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e dalla legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali) e successive modificazioni, istituisce la Riserva naturale regionale generale orientata di Roti, Acqua dell'Olmo e Canfaiato individuata, per l'assetto naturale dei luoghi, come sistema omogeneo di aree terrestri e fluviali.

2. La Riserva è istituita per la tutela dell'ambiente in generale allo scopo di:

- a) conservare le associazioni vegetali presenti in particolare:
 - 1) nei tenimenti demaniali regionali;
 - 2) nelle aree floristiche "Monte San Vicino" e "Piani di Canfaiato" (prati, boschi, vegetazione rupicola);
 - 3) nel Sito di importanza comunitaria IT5330015 "Monte San Vicino";
 - 4) nella Zona di protezione speciale IT5330025 "Monte San Vicino e Monte Canfaiato";
- b) conservare biotopi di eccezionale interesse geologico, paesaggistico e naturalistico come la "Gola di Jana", "Bocca de Pecù", "Sasso Forato";
- c) salvaguardare valori antropologici e archeologici accertati (grotte, anfratti e ripari sotto roccia abitati sin dalla preistoria e dove sono stati rinvenuti strumenti ed utensili in pietra);
- d) conservare tutte le specie animali presenti ed in particolare il lupo, il gatto selvatico, il capriolo, il gufo reale, il falco pellegrino, il lanario, lo sparviere, l'albanella reale, la poiana, il gheppio, il picchio rosso (minore e maggiore), il succiacapre;
- e) conservare habitat idonei agli anfibi, aspetti entrambi da tutelare;
- f) favorire la reintroduzione del gambero di fiume;
- g) salvaguardare il patrimonio storico-monumentale presente nell'area ed in particolare l'Abbazia di Santa Maria di Rotis;
- h) salvaguardare i valori storici presenti nell'area ricordando in particolare la resistenza opposta al nazifascismo dai gruppi partigiani di "Roti" e di "Valdiola", attivi nell'area durante il secondo conflitto mondiale.

Art. 2
(Perimetro)

1. Il territorio della Riserva è individuato nella cartografia allegata al presente atto ed è delimitato da una linea perimetrale digitalizzata che ne consente la rappresentabilità alla scala 1:10.000.

2. Tramite il piano-regolamento possono essere apportate modifiche al perimetro della Riserva.

Art. 3
(Organi di gestione
e organizzazione amministrativa)

1. La gestione della Riserva naturale è demandata alla Provincia di Macerata che vi provvede con i propri organi collegiali (Giunta e Consiglio).

2. Il soggetto gestore è tenuto a tenere un apposito bilancio della Riserva distinto ed allegato a quello generale della Provincia.

Art. 4
(Norme di salvaguardia)

1. Nel territorio della Riserva naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali con particolare riguardo alla flora, alla fauna protetta e ai rispettivi habitat ed in particolare è proibita:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; sono previsti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione mediante appositi piani; prelievi ed abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione della riserva e sono attuati dal personale del suddetto organismo, da persone da esso scelte con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio della riserva;
- b) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
- c) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;

- e) la modificazione del regime delle acque;
- f) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal soggetto gestore della Riserva;
- g) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- h) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- i) l'uso di fuochi all'aperto;
- j) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. Nei prati, nei pascoli, nelle aree boschive e in genere negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico è consentita la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi meccanici per esigenze produttive o di pubblica utilità; la circolazione e la sosta in detti ambienti di automezzi per usi diversi è consentita con autorizzazione del Sindaco del Comune interessato; detta autorizzazione è rilasciata con l'adozione delle cautele atte a garantire il minor danno possibile alla flora.

Art. 5

(Piano-regolamento)

1. Il soggetto gestore della Riserva entro dodici mesi, conteggiati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto istitutivo nel Bollettino ufficiale della Regione, adotta il piano-regolamento della Riserva che conferma l'applicazione delle norme di salvaguardia contenute nell'atto istitutivo della Riserva e che inoltre disciplina:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività:
 - 1) artigianali, commerciali, di servizio, agro-silvo-pastorali, sportive, ricreative, educative, di ricerca scientifica, biosanitaria;
 - 2) da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere;
- e) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

2. Il piano-regolamento, in riferimento agli ambiti territoriali del Sito di importanza comunitaria IT5330015 "Monte San Vicino" e della Zona di protezione speciale IT5330025 "Monte San Vicino e Monte Canfai" ricadenti all'interno della Riser-

va, indica le misure di conservazione volte a garantire il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie presenti e tutelate nei siti stessi.

3. Il piano-regolamento è depositato presso le sedi dei Comuni e della Comunità montana interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, nell'albo dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio della Riserva, nelle pagine locali di almeno due giornali quotidiani a diffusione regionale e mediante l'affissione di manifesti negli stessi Comuni.

4. Nei sessanta giorni di deposito chiunque può prendere visione del piano-regolamento adottato e presentare osservazioni scritte sulle quali l'organismo di gestione della Riserva si esprime con proprio atto motivato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Nei successivi trenta giorni il piano-regolamento è trasmesso alla Giunta regionale.

6. Entro dodici mesi dalla data di ricevimento, la Regione verifica la conformità del piano-regolamento con le disposizioni normative e programmatiche vigenti e, su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale adotta una delle seguenti determinazioni:

- a) approvazione del piano-regolamento;
- b) approvazione del piano-regolamento con prescrizioni;
- c) restituzione del piano-regolamento all'organismo di gestione della Riserva per la sua rielaborazione.

7. Il piano-regolamento della Riserva approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano-regolamento è depositata con gli allegati grafici presso la sede dell'organismo di gestione, della Comunità montana e dei Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel territorio della Riserva stessa.

8. Il piano-regolamento della riserva sostituisce i piani paesistici e territoriali; esso è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello e può sostituirli in accordo con gli enti locali interessati; è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

9. Il piano-regolamento ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi in esso previsti.

10. Il piano-regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

11. In caso di mancata adozione del piano-regolamento da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 4 del presente articolo, la Giunta regionale, in sua sostituzione,

nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e l'adozione del piano-regolamento nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 6
(*Misure di incentivazione*)

1. Nel territorio della Riserva sono incentivate, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti, attività:

- a) agricole sostenibili;
- b) di conservazione "in situ" di specie vegetali autoctone;
- c) di censimento e di reintroduzione di specie animali e vegetali;
- d) educative e didattiche;
- e) di prevenzione incendi;
- f) di valorizzazione del patrimonio storico-monumentale archeologico;
- g) volte a favorire il miglioramento delle condizioni idonee alla vita di fauna e flora;
- h) volte al recupero o alla costruzione di habitat in via di rarefazione (anfibi in particolare).

Art. 7
(*Personale*)

1. La Provincia di Macerata, quale soggetto gestore, provvede alla gestione della Riserva con cinque unità di personale di cui:

- a) una assegnata al settore amministrativo;
- b) una assegnata al settore ragioneria;
- c) una assegnata al settore tecnico;
- d) due assegnate al settore sorveglianza.

Art. 8
(*Previsioni di spesa e relativi finanziamenti*)

1. La Provincia di Macerata, relativamente alla fase di avvio (arco temporale compreso tra la data di approvazione dell'atto istitutivo e il termine di vigenza del PTRAP 2007/2009), entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dell'atto istitutivo predisporre e trasmettere alla Regione:

- a) il primo bilancio della Riserva che indica i reali fabbisogni finanziari sia delle spese di parte corrente che di investimento;
- b) un primo quadro programmatico degli investimenti relativo agli interventi da attuare, articolato per singole annualità e riferito ad un arco temporale di durata pari al rimanente periodo di vigenza del PTRAP; in tale quadro programmatico il soggetto gestore avrà cura di indicare gli obiettivi ed i risultati attesi dall'attuazione degli interventi. L'esame delle previsioni del

quadro programmatico consente di verificare il rispetto della priorità stabilite dal PTRAP e di valutare i fabbisogni per le successive annualità;

- c) le schede di intervento relative alla prima annualità redatte in coerenza sia con le indicazioni del PTRAP 2007/2009 che degli ulteriori criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale.

2. La Regione, ad avvenuta approvazione dell'atto istitutivo della Riserva, per consentire la predisposizione degli atti indicati al comma 1, trasferisce al soggetto gestore la somma di importo pari ad euro 10.000,00 che viene autorizzata con il presente atto e che sarà imputata al capitolo 42501102 del bilancio 2008, finanziato con fondi regionali (Cod. SIOPE 105030000); all'atto di trasferimento della somma vengono allegati i modelli che consentono al soggetto gestore della Riserva di presentare sia il quadro programmatico degli investimenti che le schede di intervento.

3. La somma occorrente per il pagamento della spesa autorizzata per effetto del comma 2 è iscritta nell'UPB 4.25.01 a carico del capitolo 42501102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, finanziato con fondi regionali, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Spese e contributi per la gestione delle aree protette (articolo 1, comma 1, l.r. 44/1995)", euro 10.000,00.

4. La Regione, eseguita la verifica e condiviso quanto indicato negli atti citati al comma 1, impegnerà ulteriori risorse sia di parte corrente che di investimento a favore del soggetto gestore al quale verranno trasferite nel rispetto delle modalità fissate annualmente dalla Giunta regionale per l'erogazione dei contributi previsti dal programma triennale regionale aree protette 2007/2009 (PTRAP 2007/2009).

5. Terminata la fase di avvio (scadenza del PTRAP 2007/2009), al finanziamento della Riserva si provvede in sede di riparti per spese di funzionamento e di investimento effettuati nell'ambito del programma triennale regionale per le aree naturali protette.

Art. 9
(*Norme finali*)

1. Per quanto non specificato nel presente atto si intendono qui richiamate le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e s.m. e alla l.r. 15/1994 e s.m.

RISERVA NATURALE REGIONALE DI ROTI, ACQUA DELL'OLMO E CANFAITO

